

**CONVENZIONE
PER LE ATTIVITÀ CONNESSE
AL SERVIZIO DI TELESOCORSO**

TRA

L'Azienda Sociale del Cremonese a.s.c., rappresentata dal Direttore Generale sig. Ettore Vittorio Uccellini, nato il 31 gennaio 1953 a Stagno Lombardo (CR) e domiciliato presso la sede dell'azienda in Corso Vittorio Emanuele II, 42 a Cremona, codice fiscale 93049520195 e partita I.V.A. 01466360193, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____, con sede a _____ in _____, di seguito indicato come il "Comune", nella persona di _____, nat_ a _____, il _____, e domiciliat_ presso la sede del Comune in _____ a _____, autorizat_ ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta, in esecuzione delle deliberazione della Giunta Comunale n. del

premesso che:

- il servizio di telesoccorso offre la possibilità di supporto e tutela per la permanenza al domicilio di persone anziane, sole e in difficoltà;
- l'Azienda Sociale del Cremonese ha stipulato un rapporto convenzionale con la C.R.I., Comitato Locale di Cremona, per la sua gestione;
- gli operatori volontari della C.R.I. hanno svolto e sono disponibili a continuare a svolgere un'attività che si è andata sempre più qualificando anche sviluppando gli aspetti relazionali con gli utenti;
- tra gli obiettivi dell'Azienda è prioritario promuovere un sistema integrato di interventi e servizi sociali a rete diffusi su tutto il territorio consortile
- l'Azienda Sociale del Cremonese, quale ente strumentale degli Enti locali aderenti, e nel rispetto delle proprie finalità di esercizio di funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie integrate e sanitarie e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona, possa e debba coordinare questa attività per conto dei Comuni che ne manifestino la necessità;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di erogazione del servizio di telesoccorso destinato ai residenti dei Comuni, che richiedano di aderire alla presente convenzione.

Articolo 3 – Finalità della convenzione

Le finalità dell'intervento sono orientate ad assicurare un servizio di tutela e supporto per la permanenza al domicilio di persone in difficoltà che possa articolarsi nei seguenti interventi:

- 1) garantire supporto tecnologico e collegamenti costanti tra la situazione domiciliare e la centrale operativa del servizio;
- 2) offrire supporto relazionale periodico anche al domicilio per sostenere più efficacemente le condizioni di solitudine e di disagio degli utenti;
- 3) assicurare un tempestivo e qualificato intervento in caso di necessità;
- 4) collocare questo servizio in rete e in collegamento con gli altri interventi definiti nell'ambito del più ampio programma di tutela socio-sanitaria della salute degli anziani.

Articolo 4 – Beneficiari degli interventi

1. Gli utenti del servizio, persone anziane, persone sole, coniugi anziani o persone anziane inserite in nucleo familiare con persona disabile o nel quale i componenti dotati di autonomia siano assenti in parte della giornata, sono segnalati alla Croce Rossa Italiana dal Comune di rispettiva residenza attraverso le proprie strutture sociali e comunicati all'Azienda Sociale del Cremonese.
2. Le istanze di accesso al Servizio, redatte secondo la modulistica adottata dall'Azienda ed allegata alla presente convenzione, devono essere raccolte, proposte e vagliate da parte dell'Assistente Sociale del Comune di residenza.
3. Le istanze devono essere corredate dai dati anagrafici personali dell'assistito e dei familiari conviventi con lo stesso, da eventuale dichiarazione reddituale del richiedente e della famiglia, da eventuale documentazione sanitaria in possesso, nonché, in caso di soggetti richiedenti, affetti da patologie, da apposito certificato medico attestante la patologia stessa.

Articolo 5 – Organizzazione del servizio

1. Gli interventi di supporto agli utenti sono così definiti:
 - a) controllo mensile del funzionamento dell'apparecchio effettuato dalla centralina collocata in sede;
 - b) contatto periodico telefonico degli utenti, specie in corrispondenza dei periodi estivi;
 - c) visita domiciliare a seguito di chiamata dell'utente per necessità anche di natura diversa;
 - d) visita domiciliare a tutti i nuovi utenti per l'illustrazione del funzionamento dell'apparecchio e per la presentazione degli operatori volontari.

Articolo 6 – Forme di consultazione tra gli Enti

Al fine di garantire una più efficace convergenza tra il servizio erogato e l'effettiva situazione di bisogno, annualmente l'Azienda convoca i rappresentanti dei Comuni convenzionati per una verifica circa l'andamento del servizio.

Articolo 7 – Rapporti economici

1. I rapporti economici sono regolati sulla base del costo di funzionamento del servizio.
2. I corrispettivi da erogarsi riguardano:
 - a) la quota parte di costo di funzionamento del servizio da erogare con periodicità trimestrale a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese nella misura mensile di €. 8,50 per ogni apparecchio installato, comprensivo della eventuale messa a disposizione dell'apparecchiatura, nella situazione di utenti con I.S.E.E. pari o inferiore ad €. 6.500,00;
 - b) la quota parte di costo di funzionamento del servizio da erogare con periodicità trimestrale a favore dell'Azienda Sociale del Cremonese nella misura mensile di €. 12,50 per ogni apparecchio installato, comprensivo della eventuale messa a disposizione dell'apparecchiatura, nella situazione di utenti non rientranti nella situazione di esonero.

Articolo 8 – Durata

La convenzione avrà durata a far tempo dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2018 e potrà essere disdettata secondo le modalità previste al successivo art. 8.

La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.

Articolo 9 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione, con preavviso di almeno tre mesi e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti.

Articolo 10 - Controversie

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Articolo 11 – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sociale del Cremonese

Il Responsabile del Servizio del Comune di _____